

# L'aborto dei minorenni, legge 194 all'esame della Consulta

## La decisione

Ragazza di 16 anni non vuole coinvolgere i genitori: giudice di Spoleto si rivolge alla Corte

La legge 194 sull'aborto arriva all'esame della Corte Costituzionale, che il 20 giugno esaminerà la legittimità dell'art. 4 sulle circostanze che legittimano l'interruzione di gravidanza. Alla Consulta si è rivolto un giudice tutelare di Spoleto dopo la richiesta di una sedicenne di abortire senza coinvolgere i genitori. Muovendo dal caso di una minorenne il giudice ha chiesto di valutare la legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge relativo alle circostanze che consentono l'aborto.

La norma, secondo il giudice, sarebbe in particolare in contrasto con quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Ue del 18 otto-

bre 2011 dalla quale «l'embrione umano è stato riconosciuto quale soggetto da tutelarsi in modo assoluto».

Il giudice inoltre ritiene che l'articolo 4 della legge 194 possa essere anche in contrasto con altri articoli della Costituzione e in particolare quelli di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto alla salute, della cooperazione internazionale e del diritto all'assi-

stenza sanitaria e ospedaliera.

Varata il 22 maggio 1978, la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) è stata spesso al centro di aspre polemiche e duri attacchi. Nata con la premessa che «lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio», la legge precisa che l'interruzione volontaria di gravidanza «non è mezzo per il controllo delle nascite».

La legge prevede che è possibile abortire in una struttura sanitaria pubblica entro i primi 90 giorni di gravidanza solo in particolari «circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero per la donna un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a

previsioni di anomalie o malformazioni del concepito».

Il cosiddetto «aborto terapeutico» scatta dopo i 90 giorni (fra il quarto e il quinto mese di gravidanza) ed è ammesso dalla legge solo in due casi: «quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna» e «quando siano accertati processi patologici», come «rilevan-

ti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». La legge prevede inoltre che la donna riceva dal medico e dal consultorio tutte le informazioni relative alla regolazione delle nascite, ammette l'obiezione di coscienza da parte dei medici e infermieri, tranne se l'intervento è «indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo». La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela (articolo 12). Tuttavia, afferma la legge, «nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Protesta** Una manifestazione in difesa della legge sull'aborto

## Gli attacchi

Una lunga storia di aspre polemiche contro il testo varato 34 anni fa

